

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 14 dicembre 1988, n. 6802.

La causa di ineleggibilità a consigliere comunale, prevista dall'art. 2, n. 5), della L. 154/1981, riguarda anche i componenti della Commissione elettorale circondariale, attese le competenze di questa a decidere sui reclami presentati avverso le operazioni della Commissione elettorale comunale.

Omissis.

È innegabile il controllo permanente esercitato dalla Commissione elettorale mandamentale, in base alla vigente legislazione in materia elettorale, sull'operato della Commissione Comunale Elettorale, essendo la C.E.M. organo istituzionalmente preposto a decidere sui reclami contro le operazioni compiute dalla Commissione Comunale Elettorale in tema di elettorato attivo (cfr. T.U. leggi sull'elettorato attivo approvato con d.p.r. n. 223/1967), oltre che a procedere anche d'ufficio alla cancellazione dagli elenchi dei cittadini che non devono essere iscritti nelle liste o devono essere cancellati, e a decidere infine sulle nuove domande di iscrizione o di cancellazione direttamente pervenute ad essa C.E.M.

Né può dubitarsi che l'organo collegiale controllato - cioè la Commissione Comunale Elettorale - svolga un'attività amministrativa riconducibile anche al Comune, consistente principalmente nella revisione delle liste elettorali e nella ripartizione del Comune in sezioni elettorali: visto che trattasi di organo eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno, presieduto dal Sindaco ed avente durata coeva a quella del Consiglio.

La sua attività principale può ben a ragione definirsi di natura amministrativa, diretta all'accertamento dei requisiti per la permanenza dei cittadini nelle liste (cfr. Cass. sent. 2167/73), cioè per la sussistenza e l'esercizio del diritto di elettorato attivo.

Le funzioni della Commissione Comunale Elettorale, che è diretta espressione del Consiglio Comunale, devono senza dubbio farsi rientrare quindi tra le attribuzioni dei comuni.

Le funzioni esercitate dalla Commissione Elettorale Mandamentale comportano innegabilmente un controllo istituzionale sull'operato della Commissione Elettorale Comunale, come si è dimostrato, ed atteso che non rileva in contrario l'obiezione, mossa dal ricorrente, secondo la quale la C.E.M. non è apparato gerarchicamente sovraordinato al Comune, essendo organo dello Stato e mancando tra Stato e Comune un rapporto di gerarchia.

Anche di tale obiezione la Corte del merito si è dato carico, correttamente considerando che "pur nelle funzioni c.d. "delegate" (come appunto sono quella inerenti alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, al pari di quelle relative ai servizi dello stato civile e alla formazione delle liste dei giudici popolari), il Comune, sebbene investito di attribuzioni funzionali direttamente dall'ordinamento generale dello Stato, non può essere considerato "delegato" dello Stato in senso tecnico (come nel caso di uno spostamento di competenze da un organo superiore ad altro gerarchicamente sottoposto); e perciò stesso deve ritenersi che gli atti compiuti dall'organo comunale nell'esplicazione delle funzioni in questione, sebbene non rientranti nei compiti istituzionali del Comune, sono tuttavia pienamente ed in via diretta riferibili allo stesso e rappresentano estrinsecazione di una "sua" attività amministrativa, concorrendo ad integrare la complessa "amministrazione" del Comune (indicata dalla norma in esame come attività controllata istituzionalmente dall'organo i cui componenti sono per l'appunto ineleggibili a consigliere comunale)".

Certamente non può parlarsi di controllo istituzionale in senso stretto, da parte della C.E.M. sull'operato della C.E.C., ma neanche tale rilievo del ricorrente è risolutivo nel senso da lui auspicato.

Deve escludersi senz'altro che "controllo istituzionale" significhi per la norma soltanto quello dell'apposito comitato regionale.

Anche a tal riguardo, va senza dubbio condivisa l'impostazione della Corte d'appello, secondo la quale, attraverso l'innovazione introdotta dalla legge n. 154 del 1981 (rispetto alla previgente disciplina di cui al T.U. approvato con d.p.r. n. 570 del 1960, art. 15), il legislatore ha inteso non solo uniformare le cause di ineleggibilità ai diversi livelli di autonomia locale (regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale), ma, soprattutto, estendere l'applicazione del principio costituzionale dettato dall'art. 51 cost., riconducendo l'istituto dell'ineleggibilità essenzialmente a cause in cui la presentazione delle candidature possa costituire presunzione di lesione del principio di eguaglianza nel concorso alla competizione elettorale.

In tale visione generale, il controllo istituzionale ipotizzato dalla normativa in questione non può essere il controllo istituzionale in senso stretto di cui parla il ricorrente, ma qualsiasi forma di controllo concernente la vita

ed il funzionamento del Comune che non sia occasionale e sia invece istituzionalmente e cioè predeterminato dalla legge come attività permanente e non occasionale e regolato nelle sue forme, nel suo criterio e nel suo contenuto.

La ineleggibilità prevista dalla norma in esame individua appunto un'ipotesi che impedisce l'elettorato passivo a chi possa influire per la carica che ricopre sull'elettore; ipotesi che ricorre nella specie, nella quale si tratta di soggetti che, rivestendo comunque funzioni di controllo sull'attività del Comune, si trovino in una posizione di potenziale disuguaglianza e preminenza, nel concorso alla competizione elettorale, rispetto a qualsiasi altro cittadino del Comune.

Nulla da dire infine o da rilevare in senso ostativo a tale interpretazione, contrariamente alla tesi del ricorrente, per il fatto che, in virtù della nuova normativa, alla ipotesi di incompatibilità tra la carica di membro della C.E.M. e quella di consigliere comunale dei comuni del mandamento (art. 22, co. 2 dpr 1967/223) sia venuta ad aggiungersi l'ipotesi della ineleggibilità a consigliere comunale per ciascun membro della C.E.M.

Il consigliere comunale può far parte della C.E.M. rinunciando alla sua carica di consigliere, ma se è già componente della C.E.M. non può essere eletto alla carica di consigliere comunale, visto che come componente della C.E.M. può trovarsi nella condizione preferenziale sopra chiarita, a differenza di ogni altro qualunque candidato.

Omissis.